

si avverasse che nell'esecuzione di questa legge vi fossero dei segretari di mandamento ridotti alla miseria, se il signor ministro intenda provvedere o con leggi transitorie, o domandando nei bilanci annui dei sussidi a tali bisogni. Per debito di giustizia e per la pubblica morale noi non dobbiamo lasciare pubblici funzionari nel duro cimento di dover scegliere fra la miseria o la frode della legge. Una favorevole risposta del guardasigilli a queste mie interpellanze renderà meno acerba la presente legge ai nostri concittadini investiti del nobile ufficio di segretari presso i giudici mandamentali.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Spero che fra alcuni giorni la Camera vorrà occuparsi del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario; allora sarà il caso di discutere se convenga dare ai segretari uno stipendio, e principalmente ai segretari di mandamento, che sono quelli meritevoli di maggiori riguardi.

Allora pure io spiegherò alla Camera le ragioni che mi hanno distolto dalla presentazione di un progetto per l'assegnamento di tali stipendi.

Attualmente però avvi il concorso di più ragioni che impediscono tale risoluzione. Ma se si verrà a conoscere che alcuni segretari di mandamento sono effettivamente nell'impossibilità di potere ritrarre dal loro ufficio di che vivere, la Camera potrà all'uopo assegnare ad alcuni di essi un tenue stipendio, e questo temperamento potrà adottarlo in via provvisoria nella discussione dei bilanci. Io credo tuttavia che non saranno molti quelli che si troveranno in tale condizione.

Anche i segretari di mandamento, ossia la massima parte di essi, potranno, io spero, ricavare dall'esecuzione di questa tariffa quanto basti, non dico per vivere una vita agiata, ma almeno ciò che sia necessario all'onesto loro sostentamento.

PRESIDENTE. Il deputato Naitana ha presentato una proposta d'aggiunta all'articolo unico, così concepita:

« Per quel tempo è autorizzato il Governo a destinare alle diverse classi della Corte d'appello ed ai tribunali provinciali dell'isola di Sardegna il numero di sostituiti segretari sufficiente alla spedizione dei lavori in materia civile e collo stipendio medesimo assegnato agli altri sostituiti segretari della stessa Corte e dei tribunali provinciali rispettivi dalla legge 25 ottobre 1848. »

Domando se sia appoggiata.

NAYTANA. Mi permetta una breve osservazione per spiegare la mia proposta.

Con questo articolo io non intendo obbligare il Governo a nominare assolutamente nuovi sostituiti segretari, ma intendo solo metterlo in condizione, quando nasca il bisogno, di potere destinare sostituiti segretari al disimpegno degli affari civili. Questo è il senso della mia proposta.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se mi constasse della reale necessità di aggiungere in qualche tribunale un vice-segretario, accetterei la facoltà che l'onorevole Naitana profferisce al Governo; ma, siccome io porto la convinzione che il numero attuale sia sufficiente, prego la Camera di volermi dispensare da questa facoltà, perchè, quando l'avessi, sarebbero incessanti le sollecitazioni che verrebbero dalla Sardegna per aumento di sostituiti e di stipendi. Ed io, benchè disposto a non lasciarmi smuovere dalle sollecitazioni, amerei meglio di esserne liberato affatto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Naitana.

(È appoggiato.)

TOLA. Io sorgo per appoggiare quanto disse testè l'onorevole signor guardasigilli. Certamente che, attuandosi la nuova pratica civile, il numero dei notai che esiste attualmente nell'isola è sovrabbondante. Non lo era nel passato, e per darsene ragione bisogna conoscere bene quale era il sistema praticato in Sardegna, tutto affatto diverso da quello che si usava negli Stati continentali.

In Sardegna, nelle cause civili, si facevano tre distinti volumi, vale a dire, vi era il protocollo originale e vi erano le copie delle parti. I litiganti presentavano al segretario, che aveva poi tanti notai da lui dipendenti, le comparse e i documenti; il notaio riteneva tutte queste carte originalmente nel suo banchino, ne formava un volume e ne spediva le copie alle parti, cosicchè ogni causa civile era, per così dire, triplicata nei suoi atti cioè nell'originale e in due altri esemplari conformi.

Devendosi fare tutte queste copie dagli attuari civili, si comprenderà facilmente perchè ve ne abbisognasse un maggiore numero. Ma col nuovo sistema cesserà in Sardegna il sistema antico finora usato, e quindi sarebbe forse eccedente un maggiore numero di sostituiti segretari, sembrandomi che quello fissato dalla legge sia il solo necessario e ragionevole.

In alcuni luoghi probabilmente il lavoro incalzerà maggiormente, e il segretario potrà avere bisogno di un maggiore numero di scriventi, dei quali si provvederà. Ma, per un caso raro ed eccezionale, non converrebbe stabilire per sistema un numero di ufficiali maggiore del bisogno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del deputato Naitana.

(Non è approvata.)

Leggo l'articolo unico della Commissione:

« La tariffa annessa alla presente legge per i diritti dovuti ai giudici di mandamento, ai segretari ed agli uscieri, e per gli onorari degli avvocati, procuratori e periti, non che per le altre spese riguardanti le materie contemplate nel Codice di procedura civile, stato promulgato colla legge 16 luglio 1854, ed altre relative, è approvata, ed avrà esecuzione cominciando col giorno 1° di aprile 1855.

« Nella Sessione parlamentare dell'anno 1853 sarà posta in deliberazione la revisione di essa tariffa insieme con quella del detto Codice di procedura civile. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	117
Maggioranza	59
Voti favorevoli	101
Voti contrari	16

(La Camera adotta.)

Debbo esortare gli uffici che non si sono ancora costituiti a voler procedere domani alla loro costituzione.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.